

Sistemi alternativi di risoluzione

Mediazione: per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio di un giudizio, potrai procedere, con l'assistenza di un avvocato, formulando apposita domanda presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita: potrai ricorrere a questa forma di negoziazione tramite richiesta avanzata dal tuo avvocato alla Compagnia. La richiesta di stipulazione della convenzione dovrà essere inoltrata, in forma scritta ai seguenti recapiti:

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami

Via Pampuri 13, 20141 Milano; indirizzo e-mail: reclami@cronosvita.it

Arbitrato: possono essere devolute all'Arbitro solo le controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, le liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 € e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso all'arbitro non è ammissibile se il collocamento della polizza è avvenuto con l'intermediazione di un soggetto iscritto alla sezione A o B del RUI (**Agenti o Broker**).

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituenti - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, potrai proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it.

Ti segnaliamo, inoltre, che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.